

Direzione Servizi Sociali - Servizio Sociale Amministrativo

**Procedura negoziata previa indizione di una indagine di mercato per l'affidamento del servizio di prima accoglienza in favore di cittadini ucraini in fuga dal conflitto di cui all'accordo tra Comune di Firenze e Prefettura - UTG di Firenze (novembre – dicembre 2023 ed eventuale prosecuzione).
LOTTO 1 (Principe Abamelek) CIG A0214A917B
LOTTO 2 (Palazzina dell'Orologio) CIG: A0214ED996**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Art. 1 – Oggetto

Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione del servizio di prima accoglienza di persone in fuga dal conflitto russo-ucraino all'interno di immobili di proprietà comunale messi a disposizione del/i gestore/i nelle condizioni in cui si trovano.

Il servizio è attuativo dell'accordo procedimentale collaborativo ex art. 15 L. 241/1990 tra Comune di Firenze e Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Firenze per la prima accoglienza di cittadini ucraini in fuga dal conflitto, da ultimo sottoscritto in data 28/02/2023.

Si precisa che, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa, l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la presente procedura, l'eventuale aggiudicazione ovvero di recedere dal contratto, rimodularlo o ridurlo, in caso di mutato apprezzamento dell'interesse pubblico perseguito nonché di mutamento delle circostanze di fatto e di diritto esistenti al momento della sua pubblicazione.

Art. 2 – Divisione in lotti

L'appalto è articolato in due lotti funzionali per favorire la più ampia partecipazione degli operatori economici interessati e in ragione della stretta connessione delle attività di servizio con le strutture comunali destinate all'accoglienza.

I lotti funzionali sono così individuati:

- a) Lotto 1 – Realizzazione di un centro di accoglienza straordinaria presso l'immobile denominato "Principe Abamelek" sito in Firenze via delle Bagnese 4, 50124 per un numero indicativo di 48 posti letto,
- b) Lotto 2 - Realizzazione di un centro di accoglienza straordinaria presso l'immobile denominato "Palazzina dell'Orologio", sito in Firenze, Viale Corsica, n. 10-12, 50127 per un numero indicativo di 55 posti letto.

Art. 3 – Normativa

La normativa di riferimento del presente appalto ferma restando l'applicabilità della rilevante legislazione comunitaria e nazionale, è costituita, specificatamente, da:

- D. Lgs. 36/2023 ("Codici dei contratti pubblici");
- D. L. 16/2023 ("Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina");
- Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23/02/2023 di proroga dello stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, fino al giorno 31/12/2023;
- D. Lgs. 142/2015 ("Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale");
- D. L. 133/2023 ("Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'Interno");

Art. 4 – Servizi minimi, personale e organizzazione generale del servizio

Il servizio di accoglienza oggetto del presente capitolato si svolge nel pieno rispetto delle modalità di accoglienza di cui all'art. 10 comma 1 del D. Lgs. 142/2015.

Il servizio comprende le seguenti prestazioni minime:

- prima accoglienza (registrazione ospite, fornitura informazioni, assegnazione posto letto e fornitura kit primo ingresso, aggiornamento del Portale Immigrazione);
- accoglienza materiale (vitto, alloggio e servizi connessi);

- orientamento verso l'accesso ai servizi di assistenza sanitaria;
- colloquio individuale;
- accoglienza, orientamento e supporto legale;
- attività finalizzate al sostegno sociale e all'integrazione (insegnamento lingua italiana, mediazione linguistica, consulenza psicologica, erogazione *pocket money*, ...);

In particolare, per l'erogazione del servizio di accoglienza deve essere garantito almeno il seguente personale:

LOTTO 1 – Principe Abamalek

FIGURE PROFESSIONALI	ore/quantità	
Direttore di struttura	18,00	ore settimanali
Operatore (turno)	126,00	ore settimanali
Insegnante lingua	4,00	ore settimanali
Mediatore linguistico	10,00	ore settimanali
Psicologo	6,00	ore settimanali
Assistente sociale	6,00	ore settimanali
Consulenze orientamento e informazione	4,00	ore settimanali

LOTTO 2 – Palazzina dell'orologio

FIGURE PROFESSIONALI	ore/quantità	
Direttore di struttura	18,00	ore settimanali
Operatore (turno)	126,00	ore settimanali
Insegnante lingua	4,00	ore settimanali
Mediatore linguistico	10,00	ore settimanali
Psicologo	6,00	ore settimanali
Assistente sociale	6,00	ore settimanali
Consulenze orientamento e informazione	4,00	ore settimanali

Il numero di ore specificato è, in ogni caso, suscettibile di rimodulazione qualora la presenza di persone accolte e/o la dimensione o il numero delle strutture dovessero variare.

Il servizio deve comprendere la fornitura dei seguenti beni e/o servizi:

A) Accoglienza materiale

- non meno di tre pasti giornalieri, nel rispetto di esigenze sanitarie, religiose e culturali;
- un kit di primo ingresso, contenente vestiario, biancheria e calzature, esclusivamente a favore delle persone che non ne abbiano già beneficiato in precedenza, avente valore di € 300,00;
- effetti lettereschi;
- prodotti per l'igiene personale;
- farmaci e dispositivi di protezione individuale ove necessari;

B) Gestione amministrativa

- registrazione delle persone accolte e tenuta di una scheda individuale, con modalità anche informatiche, in cui annotare i dati anagrafici, le altre informazioni relative all'ingresso e alle dimissioni dal centro, i servizi ed i beni erogati, nonché gli effetti personali consegnati in custodia;
- corretto, completo e tempestivo assolvimento del debito informativo previsto dal "Portale immigrazione" del Ministero dell'Interno;
- conservazione della documentazione presso ogni centro di accoglienza necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura;

C) Prestazioni specialistiche

- mediazione linguistico-culturale;

- informazione e orientamento legale;
- alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, anche mediante l'uso di volontari e/o servizi del territorio;
- consulenza psicologica;
- consulenza sanitaria e orientamento all'accesso ai servizi territoriali.

D) Altro

- erogazione di un pocket money del valore di € 2,50 *pro capite pro die*
- consegna tessera telefonica del valore di € 5,00 *pro capite*, esclusivamente a favore delle persone che non ne abbiano già beneficiato in precedenza.

Art. 5 – Strutture di accoglienza

Le strutture presso le quali deve essere realizzato il servizio sono messe a disposizione dal Comune di Firenze e corrispondono alle seguenti:

- Lotto 1 – “Principe Abamelek”, situata in Firenze via delle Bagnese 4, 50124, per un numero indicativo di 48 posti letto;
- Lotto 2 - “Palazzina dell’Orologio”, sito in Firenze, Viale Corsica, n. 10-12, 50127, per un numero indicativo di 55 posti letto.

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto il Comune si riserva, laddove ne emerga la necessità e in base a proprie autonome valutazioni, di sostituire una o entrambe le suddette strutture con altre idonee allo scopo ovvero di variare il numero di persone accoglibili.

I costi per le utenze relative ai due immobili di cui sopra restano a carico del Comune di Firenze, mentre la manutenzione ordinaria degli stessi resta interamente a carico del gestore affidatario del servizio.

Il personale del Comune di Firenze può accedere in qualsiasi momento ai locali per accertare lo stato degli stessi, effettuare le indagini e i controlli reputati necessari, dettare eventuali prescrizioni di conformazione e adeguamento degli stessi.

Art. 6 – Durata dell'appalto e opzioni

Il servizio di prima accoglienza Ucraina ha una durata iniziale di 61 giorni.

Data la sussistenza di ragioni di urgenza consistenti nella necessità di garantire la continuità rispetto al servizio di accoglienza Ucraina in scadenza al 31/10/2023, l'aggiudicatario è tenuto a dare avvio al servizio dal giorno 1/11/2023 o in diversa data comunicata dalla stazione appaltante.

In aggiunta al periodo di durata iniziale, il contratto potrà prevedere opzioni di rinnovazione del servizio per ulteriori 60 giorni e di proroga cosiddetta “tecnica” per 31 giorni (ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D. Lgs 36/2023), espressamente subordinate a eventuali proroghe dell'accordo tra Comune di Firenze e Prefettura – UTG di Firenze di cui alle premesse del presente avviso.

Art. 7 – Corrispettivo e valore globale stimato

Il corrispettivo unitario per lo svolgimento del servizio, fissato dalla Prefettura – UTG di Firenze, è il seguente:

- per centro di accoglienza con presenze fino a 50 ospiti, € 29,30 *pro capite pro die* oltre IVA (se dovuta);
- per centro di accoglienza con presenze oltre i 50 ospiti, € 28,99 *pro capite pro die* oltre IVA (se dovuta).

A questi valori vanno ad aggiungersi i rimborsi per erogazioni di pocket money (€ 2,50 *pro capite pro die*), kit primo ingresso (€ 300,00 *una tantum* per nuovo arrivo) e fornitura scheda telefonica (€ 5,00 *una tantum* per nuovo arrivo).

Sulla base di tale corrispettivo unitario, il numero massimo di posti di ciascun lotto e la durata iniziale del servizio, e dell'ammontare dei rimborsi stimati le forniture di pocket money, schede telefoniche e kit di primo ingresso, si stima come segue il valore dei due lotti:

- Lotto 1 – € 85.790,40 oltre IVA, se dovuta (€ 29,30*48 posti massimi*61 giorni di accoglienza). A questo valore vanno ad aggiungersi, solo ove effettivamente corrisposti e fuori campo IVA, i rimborsi per erogazioni di pocket money (*pro capite pro die*), kit primo ingresso e fornitura scheda telefonica (*una tantum* per nuovo arrivo). Sulla base di una stima di 5 nuovi arrivi al mese, dunque, si prevede

un importo massimo nel periodo di tali rimborsi pari a € 10.370,00 e, conseguentemente, un importo massimo nel periodo di € 96.160,40 oltre IVA, se dovuta.

- Lotto 2 - € 97.261,45 oltre IVA, se dovuta (€ 28,99*55 posti massimi*61 giorni di accoglienza). A questo valore vanno ad aggiungersi, solo se effettivamente corrisposti e fuori campo IVA, i rimborsi per erogazioni di pocket money (pro capite pro die), kit primo ingresso e fornitura scheda telefonica (una tantum per nuovo arrivo). Sulla base di una stima di 6 nuovi arrivi al mese, dunque, si prevede un importo massimo nel periodo di tali rimborsi pari a € 12.047,50 e, conseguentemente, un importo massimo nel periodo di € 109.308,95, oltre IVA, se dovuta.

Nell'ipotesi di rinnovazione del servizio agli stessi patti e condizioni di cui all'affidamento iniziale, l'importo è stimato come segue:

- Lotto 1 - € 84.384,00 oltre IVA, se dovuta (€ 29,30*48 posti massimi*60 giorni di accoglienza). A questo valore vanno ad aggiungersi, solo ove effettivamente corrisposti e fuori campo IVA, i rimborsi per erogazioni di pocket money (pro capite pro die), kit primo ingresso e fornitura scheda telefonica (una tantum per nuovo arrivo). Sulla base di una stima di 5 nuovi arrivi al mese, dunque, si prevede un importo massimo nel periodo di tali rimborsi pari a € 10.250,00 e, conseguentemente, un importo massimo nel periodo di € 94.634,00 oltre IVA, se dovuta.
- Lotto 2 - € 95.667,00 oltre IVA, se dovuta (€ 28,99*55 posti massimi*60 giorni di accoglienza). A questo valore vanno ad aggiungersi, solo se effettivamente corrisposti e fuori campo IVA, i rimborsi per erogazioni di pocket money (pro capite pro die), kit primo ingresso e fornitura scheda telefonica (una tantum per nuovo arrivo). Sulla base di una stima di 6 nuovi arrivi al mese, dunque, si prevede un importo massimo nel periodo di tali rimborsi pari a € 11.910,00 e, conseguentemente, un importo massimo nel periodo di € 107.577,00 oltre IVA, se dovuta.

Nell'ipotesi di proroga tecnica del servizio agli stessi patti e condizioni di cui all'affidamento iniziale, l'importo è stimato come segue:

- Lotto 1 - € 43.598,40 oltre IVA, se dovuta (€ 29,30*48 posti massimi*31 giorni di accoglienza). A questo valore vanno ad aggiungersi, solo ove effettivamente corrisposti e fuori campo IVA, i rimborsi per erogazioni di pocket money (pro capite pro die), kit primo ingresso e fornitura scheda telefonica (una tantum per nuovo arrivo). Sulla base di una stima di 5 nuovi arrivi al mese, dunque, si prevede un importo massimo nel periodo di tali rimborsi pari a € 5.245,00 e, conseguentemente, un importo massimo nel periodo di € 48.843,40 oltre IVA, se dovuta.
- Lotto 2 - € 49.427,95 oltre IVA, se dovuta (€ 28,99*55 posti massimi*31 giorni di accoglienza). A questo valore vanno ad aggiungersi, solo se effettivamente corrisposti e fuori campo IVA, i rimborsi per erogazioni di pocket money (pro capite pro die), kit primo ingresso e fornitura scheda telefonica (una tantum per nuovo arrivo). Sulla base di una stima di 6 nuovi arrivi al mese, dunque, si prevede un importo massimo nel periodo di tali rimborsi pari a € 6.092,50 e, conseguentemente, un importo massimo nel periodo di € 55.520,45 oltre IVA, se dovuta.

Il valore globale dell'appalto, comprensivo delle opzione di rinnovazione (60 giorni) e di proroga tecnica (31 giorni) del servizio è, dunque, stimato in complessivi € 512.044,20 al netto di IVA e ogni altro onere.

In ogni caso, l'Amministrazione si riserva di variare il numero dei posti e/o di strutture eventualmente attivate.

Il corrispettivo è versato con cadenza bimestrale, previa erogazione delle somme necessarie da parte della Prefettura - UTG di Firenze al Comune di Firenze, in conseguenza del riconoscimento degli importi dovuti all'appaltatore a seguito di inserimento e della certificazione dei dati necessari sul "Portale migranti". Eventuali importi non riconosciuti dalla Prefettura e che determinino un minore rimborso al Comune da parte della Prefettura stessa saranno detratti da corrispettivo riconosciuto all'appaltatore ai sensi del presente articolo.

Le fatture o i documenti contabili equipollenti dovranno pervenire alla Direzione Servizi Sociali, viale De Amicis, 21, Firenze, con le seguenti indicazioni:

- il codice IPA: W3UPXG;
- il codice CIG di riferimento;
- il numero dell'impegno o degli impegni di spesa;
- il numero della determinazione dirigenziale di assunzione dell'impegno;
- altri elementi obbligatori anche ai fini del versamento dell'IVA (se dovuta).

Art. 8 – Trattamento fiscale

I corrispettivi sono soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti.

Ogni onere fiscale si intende a carico dell'aggiudicatario, ivi incluse le spese e gli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto relativo al presente appalto.

Art. 9 – Cessione del credito e cessione del contratto

L'aggiudicatario ha facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal contratto, previa autorizzazione dei competenti uffici del Comune di Firenze. Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 11 del presente capitolato speciale.

È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto di appalto, fatte salvo quanto disposto all'art. 120 co. 1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

Art. 10 – Subappalto

L'aggiudicatario indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, secondo quanto previsto dall'art. 119, co. 3, del D.lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Ogni eventuale subappalto dovrà essere autorizzato dalla stazione appaltante: a tal fine l'aggiudicatario deposita presso tale amministrazione il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L'aggiudicatario allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'aggiudicatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore/dei subappaltatori attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del D.lgs 36/2023. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 24 del D.lgs 36/2023.

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione comunale non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, l'Amministrazione comunale procederà a richiedere all'aggiudicatario l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Nel caso in cui l'aggiudicatario, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Amministrazione comunale prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati: il nome del sub-contraente; l'importo del sub-contratto; l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L'aggiudicatario deve inoltre comunicare all'Amministrazione Comunale le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'aggiudicatario e il sub-aggiudicatario/i sub-aggiudicatari sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il sub-aggiudicatario/i sub-aggiudicatari in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui all'art. 119, co. 11, lettere a) e c), del D.lgs. 36/2023, l'aggiudicatario è liberato dalla responsabilità solidale di cui al periodo precedente.

L'aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione comunale da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al sub-aggiudicatario/ai sub-aggiudicatari o ai suoi ausiliari. L'aggiudicatario si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Amministrazione comunale inadempimenti, da parte del sub-aggiudicatario/dei sub-aggiudicatari, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse dell'Amministrazione comunale. In tal caso l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione comunale, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

Il sub-aggiudicatario/i sub-aggiudicatari, ai sensi dell'art. 119, co. 12 del D.lgs.36/2023 per le prestazioni affidate in subappalto, deve/devono garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello

che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione comunale può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente ai sub-appaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall'art. 119, co. 11 del D.lgs.36/2023.

Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., secondo le modalità ivi specificate. La violazione del predetto obbligo di legge costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto di appalto del servizio, come disposto dall'art. 3 comma 8 della L. 136/2010.

Tutte le transazioni finanziarie relative al presente appalto avvengono sul conto corrente dedicato comunicato dall'aggiudicatario all'avvio del servizio e recano il relativo codice identificativo gara.

Il Comune di Firenze verifica, in occasione di ogni pagamento nei confronti dell'appaltatore, che gli stessi siano disposti sul conto corrente dedicato indicato ai sensi della normativa richiamata.

Art. 12 - Clausola sociale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del servizio è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore uscente, come previsto dall'articolo 50 del D. Lgs. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore.

Art. 13 – Revisione dei prezzi

Essendo il servizio finanziato con risorse della Prefettura – UTG di Firenze ai sensi dell'art. 8 del presente capitolato, la variazione del corrispettivo è ammissibile esclusivamente al verificarsi delle seguenti situazioni e, in ogni caso, essa è subordinata al riconoscimento di un budget aggiuntivo da parte della Prefettura stessa:

- nel corso ordinario dell'appalto, dietro richiesta dell'impresa aggiudicataria e sulla base di apposita istruttoria condotta dai competenti uffici del Comune, in caso di:

a) rinnovo del C.C.N.L. considerando unicamente le eventuali variazioni del costo del lavoro derivante dai nuovi valori minimi tabellari per ciascuna delle singole categorie in cui è inquadrato il personale dipendente (cfr. natura di appalto con prevalenza del costo della manodopera);

b) variazione percentuale dell'indice ISTAT-FOI rilevabile in quel momento rispetto al mese di avvio dell'esecuzione del servizio o, se successivamente intervenuto, rispetto al mese di decorrenza dell'ultimo aggiornamento, qualora le variazioni siano superiori al 5% (per le altre voci di costo diverse dal costo della manodopera).

Il valore di tale clausola di revisione non è stimabile anticipatamente.

Art. 14 – Tutela dei dati e *privacy*

L'aggiudicatario è responsabile esclusivo dell'esatta osservanza, da parte del proprio personale, del rispetto dell'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente appalto. L'aggiudicatario è, inoltre, tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate a garantire il rispetto di tale obbligo di riservatezza e, in generale, della normativa sulla *privacy*.

L'aggiudicatario si impegna, secondo le regole e modalità previste nel Regolamento (UE) in materia di protezione dei dati personali 2016/679 del 27 aprile 2016 (G.D.P.R.) nonché del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., con particolare riferimento ai dati personali dei minori accolti, affinché il proprio personale non diffonda ovvero comunichi ovvero ceda informazioni di cui venga in possesso nel corso del servizio nel

rispetto dei principi deontologici e professionali propri delle professioni di aiuto alla persona, nonché delle norme in materia di segreto professionale.

L'aggiudicatario rispetta e si attiene altresì alle disposizioni che il Comune di Firenze impartisce in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati personali.

L'aggiudicatario indica il nominativo del responsabile del trattamento dei dati personali e, in mancanza di tale indicazione, le funzioni sono svolte dal rappresentante legale dello stesso.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, il soggetto indicato ovvero, in mancanza, il legale rappresentante dell'aggiudicatario, viene nominato "responsabile esterno del trattamento dei dati personali" connessi all'attività svolta e ne acquisisce le derivanti responsabilità.

Art. 15 - Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento

Gli obblighi previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con deliberazione n. 12 del 26/01/2021, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo: <https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf> ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 62/2013, vengono estesi, per quanto compatibili, ai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'aggiudicatario del servizio.

La violazione da parte di questi del predetto regolamento è causa di risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Art. 15 – Divieti per i dipendenti della PA

Ai sensi dell'art. 53 comma 16 *ter* del D. Lgs. 165/2001, l'aggiudicatario attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad *ex* dipendenti del Comune di Firenze, o del diverso comune in cui la struttura è situata, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei confronti dell'aggiudicatario stesso.

Art. 16 – Sicurezza sul lavoro e DUVRI

L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e alle direttive a carattere generale o speciale, eventualmente impartite dal Comune di Firenze.

L'aggiudicatario garantisce a tutti i soggetti impiegati per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto le tutele previste dalla normativa richiamata, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), ove previsto, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata a qualunque titolo al Comune di Firenze.

L'aggiudicatario è responsabile in via esclusiva della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale a qualunque titolo impiegato, ivi compresi eventuali volontari e figure assimilabili.

Il Comune di Firenze è, pertanto, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'ente gestore per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio.

Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

Nel caso del servizio di cui al presente appalto, la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (cosiddetto DUVRI) non è necessaria, in quanto nell'esecuzione del servizio non emergono interferenze tra il personale del committente Comune di Firenze e quello dell'aggiudicatario. Qualora tale documento si rendesse necessario nello svolgimento del servizio, per avvenimenti impreveduti che dovessero intervenire, l'aggiudicatario e il Comune di Firenze si impegnano a provvedere all'elaborazione del DUVRI.

Art. 17 – Responsabilità, coperture assicurative e obbligo di manleva

L'aggiudicatario è responsabile in via esclusiva degli infortuni subiti dai minori accolti nelle proprie strutture nonché dei danni a cose o persone che gli stessi procurino all'interno ovvero all'esterno delle strutture. L'aggiudicatario stipula una polizza assicurativa a copertura di tali eventualità e si impegna a mantenere la copertura assicurativa per i fatti accaduti durante la vigenza del servizio.

Il Comune di Firenze è, pertanto, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai minori accolti nonché da ogni e qualsiasi responsabilità per danni cagionati dai predetti minori.

L'aggiudicatario è responsabile in via esclusiva per qualunque danno cagionato a persone, ivi inclusi terzi, il proprio personale a qualunque titolo impiegato e il personale del Comune di Firenze, nonché dei danni cagionati a beni di terzi o del Comune di Firenze, che si verifichino nell'esecuzione del servizio

Il Comune di Firenze è, conseguentemente, esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a cose e a terzi, per fatti cagionati nell'esecuzione del servizio. Si conviene al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo.

L'aggiudicatario deve stipulare idonee polizze assicurative, per un periodo pari alla durata del servizio stesso, provvedendo al rinnovo in caso di proroga e/o ripetizione, fornendo copia della quietanza di rinnovo e precisamente:

- a) Polizza RCT, riservata alle attività dell'appalto, nella quale il Comune di Firenze deve essere espressamente considerato fra il novero dei terzi, avente massimale non inferiore a euro € 2.500.000,00;
- b) Polizza RCO, riservata alle attività e alle prestazioni dell'appalto, avente massimale non inferiore a euro € 1.000.000,00.

Nelle polizze deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti del Comune di Firenze per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività e delle prestazioni di cui al presente capitolato d'appalto.

Art. 18 – Garanzia definitiva

L'aggiudicatario deve presentare garanzia definitiva, come previsto all'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 19 – Esecuzione anticipata del contratto

Data la sussistenza di ragioni di urgenza consistenti nella necessità di garantire la continuità rispetto al servizio di prima accoglienza Ucraina avente termine previsto per il giorno 31/10/2023, l'aggiudicatario è tenuto a dare avvio al servizio dal giorno 1/11/2023 o in diversa data comunicata dalla stazione appaltante.

Art. 20 - Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici

In virtù della "intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici", il cui schema è stato approvato dalla Giunta comunale di Firenze con deliberazione n. 347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune e dalla Prefettura di Firenze, il contratto di cui al presente appalto conterrà le seguenti clausole obbligatorie, alla cui accettazione l'affidatario si impegna:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'intesa per la legalità sottoscritta il 10/10/2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in occasione della prima erogazione utile.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave o reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Art. 21 – Penali

Il Comune di Firenze, in caso di mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni di cui al presente capitolato e di cui all'offerta tecnica presentata in sede di gara, applica una penale, da un minimo di € 250,00 a un massimo di € 2.500,00 e comunque per un importo commisurato alla gravità dell'inadempimento riscontrato, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 del codice civile.

Il Comune di Firenze, in caso di mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto, applica una penale di importo commisurato alla gravità dell'inadempimento riscontrato, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 del codice civile.

Nell'ipotesi di cui al precedente periodo, il Comune di Firenze, tramite gli uffici competenti, contesta gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali con PEC indirizzata al legale rappresentante dell'aggiudicatario inadempiente, il quale ha un termine di dieci giorni, decorrenti dal ricevimento della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.

Il Comune di Firenze la penale se ritiene le controdeduzioni infondate, se non siano state presentate controdeduzioni ovvero se le stesse non siano state presentate entro il termine.

Qualora la stessa tipologia di inadempimento dovesse verificarsi più di una volta nell'arco del servizio, l'importo previsto a titolo di penale è raddoppiato.

Il Comune di Firenze, oltre all'applicazione della penale, potrà richiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute a causa del disservizio. È fatta salva in ogni caso la facoltà di risolvere il contratto oltre alla richiesta di risarcimento danni.

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati, oppure, in mancanza di crediti o in caso di loro insufficienza, mediante escussione della garanzia definitiva prestata ai sensi dell'art. 18 del presente capitolato.

Art. 22 – Risoluzione e clausola risolutiva espressa

Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nelle seguenti ipotesi:

a) Violazione, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualunque titolo dell'aggiudicatario, del "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con deliberazione n. 12 del 26/01/2021;

b) Attribuzione d'incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad *ex* dipendenti del Comune di Firenze, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della amministrazione comunale nei confronti dell'aggiudicatario in applicazione del divieto di cui all'art. 53 comma 16 *ter* del D. Lgs. 165/2001;

c) Comunicazione della informazione antimafia interdittiva di cui all'art. 91 D. Lgs. 159/2011, ai sensi dell'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico del soggetto oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

d) Grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

- l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati;

e) Mancata comunicazione tempestiva al Comune di Firenze e alla Prefettura – UTG Firenze di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti;

- f) Applicazione di misura cautelare o disposizione di rinvio a giudizio per i delitti di cui agli artt. 317; 318; 319 *bis*; 319 *ter*; 319 *quater*; 320; 322; 322 *bis*; 346 *bis*; 353; 353 *bis* del codice penale nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti;
- g) Violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 11 del presente capitolato;
- h) Mancato rispetto degli importi minimi salariali corrisposti al personale dipendente;
- i) Mancato pagamento degli stipendi o di altri emolumenti agli operatori impiegati per l'esecuzione del servizio oltre 90 giorni o ritardo superiore a 30 giorni ripetuto per più di tre volte;
- j) Applicazione di penali per un ammontare pari o superiore al 15% dell'importo complessivo del contratto;
- k) Cessione dell'azienda o del contratto, in violazione di quanto previsto all'art. 119 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 10 del presente capitolato;
- l) Mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale;
- m) Affidamento di subappalto in violazione dei limiti previsti in sede di gara;
- n) Perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del contratto;
- o) Liquidazione, fallimento e avvio di procedure concorsuali;
- p) DURC non regolare per due volte consecutive;
- q) Gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto;
- r) Mancata stipula, da parte dell'aggiudicatario, del contratto di appalto entro sessanta giorni dall'affidamento, salvo il differimento espressamente concordato con la stazione appaltante;
- s) sentenza giurisdizionale di annullamento dell'aggiudicazione del servizio con prescrizione, diretta o indiretta, di stipulare il contratto con altro soggetto;

Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, resta esclusa qualsiasi pretesa di indennizzo, di richiesta di danni diretti, indiretti e/o di mancato guadagno da parte dell'aggiudicatario e dai suoi aventi causa. L'aggiudicatario appaltatore rinuncia espressamente a ogni richiesta di risarcimento del danno.

Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, il Comune di Firenze corrisponde soltanto il prezzo contrattuale delle prestazioni effettivamente eseguite fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso.

Nelle ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi del presente articolo, il Comune di Firenze ha diritto di affidare a terzi il servizio in danno dell'aggiudicatario appaltatore inadempiente, al quale saranno addebitati i costi ed i danni eventualmente derivanti al Comune di Firenze.

Il Comune di Firenze conserva piene ed intere le sue ragioni di indennizzo per qualsiasi titolo sulla garanzia prestata ai sensi dell'art. 18 del presente capitolato. Per il risarcimento dei danni, il Comune di Firenze può del pari valersi sulla suddetta garanzia e, ove questa non fosse sufficiente, mediante trattenute sugli eventuali crediti del soggetto affidatario senza pregiudizio dei diritti del Comune di Firenze sui beni del soggetto affidatario stesso.

Art. 23 – Recesso

Fatto salvo l'art. 123 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, il Comune di Firenze può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all'appaltatore tramite PEC, in caso di modifiche normative sopravvenute che hanno incidenza sull'esecuzione del contratto ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto. In caso di recesso per giusta causa, l'appaltatore ha esclusivamente diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente contratto, al netto di eventuali penali.

Il Comune di Firenze, qualora l'appaltatore receda anticipatamente dal contratto, richiede il risarcimento dei danni subiti, ivi incluse le maggiori spese derivanti dalla eventuale riassegnazione del servizio.

Art. 24 – Comunicazioni

L'aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare al Comune di Firenze ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente all'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà del Comune di Firenze di risolvere in tale ipotesi il contratto.

Qualora l'erogazione del servizio non sia possibile nei termini previsti dal relativo progetto, per documentate cause di forza maggiore o cause eccezionali non imputabili al soggetto aggiudicatario, quest'ultimo deve sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al Comune di Firenze mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di dare corso all'esecuzione

dell'appalto, nonché per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità.

L'aggiudicatario deve tempestivamente comunicare ogni e qualsiasi evento che ritardi e/o impedisca parzialmente o totalmente l'esecuzione di quanto previsto nel presente capitolato.

Tutte le comunicazioni relative all'appalto devono avvenire tramite posta elettronica certificata, da indirizzarsi a: direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it.

Art. 25 – Elezione foro competente

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal dal D. Lgs. 104/2010.

Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR per la Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120 comma 5 del citato D. Lgs.

Ai sensi dell'art. 209 del D. Lgs. 50/2016 si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso articolo è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 26 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa rinvio a quanto previsto nell'avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. DD/2023/08411 del giorno 18/10/2023 (“Indagine di mercato finalizzata all'eventuale affidamento del servizio di prima accoglienza in favore di cittadini ucraini in fuga dal conflitto di cui all'accordo tra Comune di Firenze e Prefettura - UTG di Firenze avente termine il 31/12/2023. Novembre – dicembre 2023 ed eventuale prosecuzione)” nonché alla normativa applicabile in materia e alle disposizioni contenute nel codice civile in quanto compatibili.